II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1981

relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981

(81/1013/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che talune popolazioni greche sono state gravemente colpite dai sismi del febbraio/marzo 1981 e che bisogna attenuare l'incidenza di questa catastrofe sulla situazione economica e sociale delle stesse;

considerando che le zone colpite da detti sismi si estendono, in particolare, sulle parti occidentali di Atene e del Pireo nonché sulle città di Corinto, Loutraki, Megara, Thivai, Kiato, Preveza ed altre centoquaranta località;

considerando il carattere del tutto eccezionale di questa situazione a cui occorre porre rimedio in maniera rapida ed efficace;

considerando che la decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promovere gli investimenti nella Comunità (2), offre un mezzo per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo prestabilito;

considerando che bisogna prevedere che i prestiti concessi a questo effetto sia nel quadro del nuovo strumento comunitario, sia a valere sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, beneficino di bonifici d'interesse a carico del bilancio generale delle Comunità;

considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta a cooperare per l'applicazione della presente decisione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici all'uopo necessari,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 78/870/CEE è completato dai commi seguenti:

« La Commissione è abilitata a contrarre, a titolo eccezionale ed unico, a nome della Comunità economica europea, prestiti intesi a finanziare investimenti destinati alla ricostruzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali, incluso l'alloggio, nelle zone colpite dai sismi avvenuti in Grecia nel mese di febbraio/marzo 1981.

L'importo di tali prestiti non può superare l'equivalente di 80 milioni di ECU in capitale, previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie per gli stessi obiettivi ».

(1) GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 83.
(2) GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9.

Articolo 2

Possono beneficiare di un bonifico d'interesse a carico del bilancio generale delle Comunità europee i prestiti concessi, nel limite di 80 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati nelle zone colpite dai terremoti avvenuti in Grecia nel febbraio/marzo 1981 sia dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie, sia a titolo del nuovo strumento comunitario in virtù dell'articolo 1 della decisione 78/870/CEE.

Articolo 3

In base ai progetti presentati dalle autorità greche, la Commissione concede ogni anno bonifici d'interesse. Il tasso del bonifico è fissato a 3 % all'anno per un periodo massimo di dodici anni.

Articolo 4

I prestiti, quando sono formulati, pagabili o rimborsabili nella moneta di uno Stato membro, possono essere conclusi unicamente con il consenso delle autorità competenti di tale Stato.

Articolo 5

Il controllo finanziario e il controllo dei conti della Commissione si effettuano in conformità delle disposizioni dei trattati e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 6

Le modalità di applicazione della presente decisione sono stabilite dalla Commissione.

Articolo 7

La Commissione informa annualmente il Consiglio ed il Parlamento europeo sulle operazioni effettuate nell'applicazione della presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE